



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 18/12/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con validità 30/09/2013, estinto anticipatamente in data 31/10/2018.

Concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.306,96, somma al netto dell'importo di € 1.052,12 già rimborsati,

- a) € 1.388,66 a titolo di "comm. bancarie"
- b) € 728,75 a titolo di "comm. intermediario"
- c) € 241,67 a titolo di "costi indefiniti"

Instava, altresì, per il riconoscimento degli interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia alla rata n. 62, richiama il conteggio estintivo allegato da controparte e specificava di aver riconosciuto alla parte



ricorrente l'importo di € 242,00 corrisposti mediante assegno circolare e pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria.

Il resistente ha, quindi, svolto considerazioni in merito alla non applicabilità diretta della pronuncia della CGUE *Lexitor* al diritto nazionale.

Richiamava, altresì, il testo contrattuale e le indicazioni ivi contenute in merito alle clausole soggette a maturazione nel tempo, specificando come la redazione di tali documenti fosse avvenuta allo scopo di assicurare la massima trasparenza nei rapporti con la clientela.

Evidenziava, anche, che la ripartizione delle commissioni come *up front* e *recurring*, di cui al testo contrattuale, confermava la correttezza dei rimborsi in conto estintivo, fornendo informazioni di dettaglio sull'imputazione delle somme corrisposte alle singole voci contrattuali.

L'intermediario, quindi, concludeva in via preliminare chiedendo di:

- escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;
- applicare il disposto di cui all'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario;

In via principale instava perché fosse respinto il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In via subordinata chiedeva di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la Società aveva versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

Parte ricorrente replicava richiamando le linee orientative dell'autorità di vigilanza conseguenti alla pronuncia della CGUE *Lexitor*.

Dalla istruttoria documentale, constano abbuoni di € 1.077,04 per interessi corrispettivi al 3,080% (pari a complessivi 4.342,88): uno di € 513,88 per *commissioni gestione pratica* e un altro di € 538,24 per *commissioni finanziatore gestione interna rischio di credito*.

L'intermediario ha indicato, nelle controdeduzioni, il seguente dettaglio di riparto dei rimborsi effettuati in conto estintivo (la somma delle voci indicate nella colonna "*pro rata*" - € 1.051,87 - risulta inferiore di alcuni centesimi a quanto riconosciuto in conto estintivo - € 1.052,12.)

Sul contratto risultano apposti timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Ancorché non confermato dal ricorrente, risulta la corresponsione da parte dell'intermediario della ulteriore somma di € 242,00, (non comprensiva del contributo alle spese di procedura), come da copia dell'assegno circolare intestato alla parte ricorrente, depositata in atti.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019,



n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 62 rate rispetto a 120 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano.

Si rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha richiesto il rimborso di tutte le commissioni ad eccezione delle imposte.

Quanto alle "Commissioni *intermediario*", si rileva che questa voce riguarda prestazioni di natura *upfront*, in quanto tutte riferite al momento prodromico rispetto alla definizione del contratto (quali: attività istruttoria, esame documentazione, ecc.).

La "Commissione Intermediario del credito" ha anch'essa natura *upfront*, attesa la remunerazione di attività preliminari alla stipula del contratto, quali attività promozionale e informativa precontrattuale.

Le "spese di istruttoria" individuano nelle attività descritte prestazioni che si sviluppano anche nel corso del contratto di finanziamento (ad esempio, facendo riferimento alla *"amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata"*) e sono quindi da riconoscere come *recurring*.

Per quanto rileva la qualificazione delle "Commissioni per gestione pratica" e "Commissione intermediario del credito per la gestione pratica", occorre tenere conto per entrambe che oltre a riferirsi ad attività perduranti durante l'intero arco di vita del finanziamento, lo stesso contratto le ritiene rimborsabili in caso di estinzione anticipata e sono quindi da classificare come *recurring*.

Le voci commissionali "Commissione per gestione interna rischio creditizio", "costo servizio ente previdenziale" e "costo invio comunicazioni periodiche", sono tutte da qualificare come *recurring*, sia in quanto fanno riferimento ad attività ricorrenti nel corso del contratto, sia per espressa disposizione contrattuale.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nei contratti dedotti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto anche con riferimento all'assegno di € 242,00 riconosciuto dall'intermediario e di cui il ricorrente però non dà conferma, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,08%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	24,80%

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Commissioni [resistente]				1.526,33	Upfront	24,80%	378,53		378,53
B) Comm. Intermediario del credito				678,02	Upfront	24,80%	168,15		168,15
D) Spese istruttoria				500,00	Recurring	48,33%	241,67		241,67
F) Comm. [resist] gestione pratica				232,20	Recurring	48,33%	112,23	513,88	-401,65
G) Comm. Intermediario del credito per gestione pr.				829,73	Recurring	48,33%	401,04		401,04
G) Comm. [resist] gest. Rischio credito				1.114,56	Recurring	48,33%	538,70	538,24	0,46
				Totale					788,21

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 788,21, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA